



COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

Assessorato ai Lavori Pubblici

PROGETTO PRELIMINARE

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPUS DELLA SCIENZA, DELLA TECNICA E DELL'AMBIENTE

Elaborato:
Schema di Contratto

Allegato: H

Data: Luglio 2013

SCALE DISEGNI:

Agg.: Novembre 2014

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Dott. Ing. Nicola CONCAS

Nicola Concas

Dott. Ing. Giovanni MURGIA

Giovanni Murgia

Geom. Fabrizio PERRA


Fabrizio Perra



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Cecilia CANNAS

Cecilia Cannas



L'Assessore LL.PP.
(Emma PUDDU)

Comune di Selargius

Il Sindaco
(Gianfranco CAPPAL)

COMUNE DI SELARGIUS

PROVINCIA DI CAGLIARI

REPERTORIO N° DEL

CONTRATTO APPALTO CONCORSO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO – PREVIA

ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN SEDE D’OFFERTA - DELLA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI “LAVORI DI COMPLETAMENTO

DEL CAMPUS DELLA SCIENZA, DELLA TECNICA E DELL’AMBIENTE”.

Importo netto appalto € -----, di cui € ----- per lavori e oneri sicurez-

za ed € ----- per onorari progettazione definitiva e esecutiva.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno _____ addì ----- del mese di ----- in Selargius, nella casa Comunale, sita

in via Istria, n° 1, avanti a me **Dott. _____**, Segretario Generale del Comune di Selargius,

autorizzato a rogare gli atti nell’interesse dello stesso, si sono costituiti personalmente:

- Da una parte l’**Ing. Adalberto Pibiri**, nato a _____ il _____, Direttore dell’Area 6

Lavori Pubblici del Comune di Selargius, la quale agisce nel presente atto in nome e per

conto del Comune che rappresenta, codice fiscale 80002090928 – partita I.V.A.

00542650924, in virtù degli artt. 50, 107 e 109 del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000

e del Decreto Sindacale protocollo n° ----- del --.---.----;

- Dall’altra parte il Sig. -----, nato a ----- il --/--/----, C.F. --- --- -----, il

quale mi dichiara di agire nel presente atto in nome e per conto dell’Impresa -----

-, di seguito denominata per brevità Impresa -----, con sede legale in -----, Via ---

----- n° --, nella sua qualità di ----- della stessa, come risulta attestato dal

certificato della C.C.I.A.A. di Cagliari rilasciato in data --.---.----2009;

(Ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di impre-

se):

- tale Impresa , compare nel presente atto in proprio e in qualità di capogruppo mandata-

ria dell'associazione temporanea tra le Imprese:

, come sopra costituita:

con sede in , via

C.A.P. codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle

Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura

di numero ;

- tale costituita ai sensi

con contratto di mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza a

Rogito Notaio , Notaio in , in data ,

repertorio n. , Raccolta n. , registrato all'Ufficio di Registro di

in data , che, in copia conforme all'originale, debitamente bollato si allega sotto

la lettera "-- " perché ne formi parte integrante e sostanziale.

I predetti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, rinunciano di

comune accordo tra loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni. I predetti,

inoltre, dichiarano dinanzi a me, Segretario Generale, ai sensi del D.P.R. n 445/2000, di

essere pienamente consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni false o

mendaci.

PREMESSO CHE

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n° --- del --/--/---- è stato approvato il Pro-

getto Preliminare dei *"Lavori di completamento del Campus della Scienza, della Tec-*

nica e dell'Ambiente", dell'importo complessivo di € **6.670.384,37** di cui €

4.818.159,74 per lavori comprensivo di € **139.625,24** per oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso, ad € **388.838,68** per onorari di progettazione, ed € **1.463.385,95**

per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- Con Determinazione del Direttore d'Area 6 n° ---- del --/--/---- è stato disposto di procedere mediante procedura di APPALTO CONCORSO, ai sensi dell'art. 53 – comma 2 – lett. c) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 (di seguito denominato Codice dei Contratti), all'affidamento, previa acquisizione del Progetto Definitivo in sede di offerta, della Progettazione Esecutiva e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, nonché all'esecuzione dei lavori sulla base del Progetto Preliminare predisposto dalla Stazione Appaltante, con il sistema della realizzazione dei lavori a *corpo*, ai sensi dell'art. 53 – comma 4 e artt. 82 e 83 del Codice dei Contratti;
- Con la citata Determinazione è stato altresì stabilito di indire, per l'appalto dei lavori di che trattasi, procedura aperta da esperirsi secondo i disposti dell'art. 55 del Codice dei Contratti con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa;
- Con Determinazione del Direttore d'Area 6 n° ---- del --....----, sono stati aggiudicati la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, all'Impresa -----, per l'importo di € -----, di cui: € ----- per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ed **€ 139.625,24** al netto dell'I.V.A. e del ribasso d'asta del -----%, e € ----- per la Progettazione Definitiva e Esecutiva al netto del Contributo Cassa, IVA e del ribasso d'asta del -----%;
- E' stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), ai sensi del D. Lgs n° 81/2008;
- Il Legale Rappresentante dell'Impresa aggiudicataria e il Responsabile del Procedimento in data odierna hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 106 – comma 3 del DPR 207/2010, il verbale con il quale si dà atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;
- Sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica,

tecnica, economica e finanziaria dell'impresa affidataria;

- E' stata acquisita la Certificazione della Camera di Commercio di ----- del

----- attestante l'insussistenza a carico del Legale Rappresentante

dell'Impresa – Sig. ----- nato a ----- il -----

----- C.F. -----, di procedimenti per l'applicazione delle mi-

sure di prevenzione di cui alla Legge 575/1965;

- Si è provveduto alla pubblicazione dell'elenco delle imprese partecipanti alla gara,

con il nominativo dell'impresa vincitrice e il sistema di aggiudicazione prescelto;

Con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quan-

to segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto - progettazione esecutiva

1. Il Comune di Selargius affida in appalto all'Impresa , che, accetta senza riserva alcuna,

la progettazione esecutiva incluso il Piano di Coordinamento della Sicurezza e relativi al-

legati ed esecuzione dei lavori e forniture necessari per i *“Lavori di completamento del*

Campus della Scienza, della Tecnica e dell'Ambiente”.

Il Comune di Selargius prende atto che la progettazione esecutiva ed il Coordinamento

della Sicurezza in fase di Progettazione dei suddetti lavori verranno eseguiti da

_____ nato a _____ il ____ residente in _____ iscritto

all'ordine degli _____ al numero _____ come espressamente in-

dicato dall'Impresa _____.

L'Impresa stessa assicura che il/i progettista/i procederà/nno alla redazione del progetto

esecutivo ed al Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e l'impresa stessa

all'esecuzione dei lavori, alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo

allegati o da questo richiamati.

L'appaltatore, attraverso l'attività del Progettista si obbliga entro il termine essenziale di **60 (sessanta)** giorni, naturali successivi e continui decorrenti dalla data di avvenuta ricezione della comunicazione del Responsabile del Procedimento a presentare al Comune il progetto esecutivo completo di tutti i suoi elaborati almeno in n° 6 copie, e dovrà essere costituito dagli elaborati previsti dagli artt. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 e 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207.

2. La progettazione esecutiva dovrà essere redatta sulla base del progetto definitivo prodotto in sede di gara e approvato con Deliberazione G.C. n. ____ del _____ all'ottenimento dei Nulla Osta di tutti gli Enti Competenti, e dovrà essere prodotta tassativamente anche su supporto informatico con su files eseguibili, pena la trattenuta di 1/10 delle competenze dell'intera progettazione.

3. Il Progettista si impegna ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile della Amministrazione Comunale sino alla definitiva approvazione dello stesso da parte degli Organi competenti.

4. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di consegnare la progettazione esecutiva nel termine fissato dal presente articolo può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di consegna e deve essere adeguatamente motivata. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento.

5. Qualora la presentazione del progetto Esecutivo venisse ritardata oltre i termini stabiliti, sarà applicata **una penale nella misura dello 0,4%** per ogni giorno di ritardo, calcolata, al netto degli oneri fiscali, sull' onorario spettante ai professionisti per le prestazioni svolte, e comunque non superiore al 10% del citato corrispettivo. Nel caso il ritardo ecceda i giorni **30 (trenta)** e che lo stesso non sia dovuto a causa di forza maggiore, l'Ammini-

strazione Comunale resterà libera da ogni impegno verso l'appaltatore, senza che questi possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per gli onorari, che per il rimborso spese, e salva ogni azione di risarcimento danni che l'Amministrazione Comunale intenda promuovere nei confronti del medesimo. La presentazione del progetto non interrompe definitivamente il decorrere del tempo per la verifica del limite stabilito. Infatti, qualora il progetto fosse carente per numero e/o chiarezza degli elaborati, non rispondente alle normative in vigore, o carente per qualsivoglia ragione imputabile ai professionisti, il tempo trascorso per la consegna del progetto continuerà a decorrere dal momento della notifica all'appaltatore, mediante raccomandata A.R., delle comunicazioni in merito all'istruttoria del progetto.

6. L'onorario e il rimborso spese per l'incarico conferito per la redazione del progetto esecutivo è quello offerto dall'appaltatore in sede di gara pari ad € ----- oltre oneri ed I.V.A. al netto del ribasso del --,--% sull'importo a base d'asta di **€ 388.838,68**.

7. Le competenze relative all'onorario e al rimborso spese, verranno liquidate e corrisposte, dietro presentazione di specifiche fatture o parcella pro forma da parte dell'appaltatore, successivamente all'approvazione della progettazione esecutiva.

Qualora, per mancata volontà della Amministrazione Comunale, l'approvazione definitiva del progetto non sia intervenuta entro un anno dalla presentazione, sarà corrisposta all'appaltatore una somma ragguagliata alla misura percentuale dell'80% del compenso totale spettante per la progettazione in essere.

8. Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione Comunale la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, introdurvi, nel modo e nei mezzi che riterrà opportuno, tutte quelle varianti ed aggiunte che riconoscerà necessarie, senza che dall'appaltatore possano essere sollevate eccezioni di sorta e sempre che non venga, in definitiva, modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica, ar-

chitettonica e nei criteri informativi essenziali.

9. L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile per danni causati all'Amministrazione dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo. Sarà inoltre ritenuto responsabile dei maggiori costi di progettazione dovuti ad errori od omissioni commessi nella redazione del progetto esecutivo a copertura dei quali dovrà essere accesa apposita Polizza Assicurativa, con firma legalizzata da notaio del soggetto idoneo alla stipula, secondo i disposti dell'art. 111 del Codice dei Contratti. La polizza decorre dalla data di inizio lavori e ha termine alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio. Rimane comunque salvo l'obbligo dei Professionisti di progettare nuovamente i lavori senza costi e oneri per la stazione appaltante.

Articolo 2. Capitolato d'Appalto.

1. L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile, oltre che del presente contratto, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19.4.2000 n. 145 e dal Capitolato Prestazionale d'appalto facente parte del Progetto Preliminare approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° ---- del ----, nonché alle condizioni delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, se non limi-

tatamente a quanto previsto dall'articolo 4 del presente contratto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a € (.....), di cui € (.....) per la progettazione definitiva ed esecutiva, € **139.625,24** per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, del D.Lgs. 163/2006, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

4. La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, ai sensi dell'art 107 del D.P.R. n° 207/2010, è la seguente:

- Categoria prevalente: OG1 - Importo: € **2.640.637,93**;
- Categoria scorporabile: OG6 - Importo: € **218.088,22**;
- Categoria scorporabile: OG11 - Importo: € **944.928,17**;
- Categoria scorporabile: OS24 – Importo € **1.014.505,42**;

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità ed alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo se non nei limiti previsti dal Capitolato Speciale Appalto.

2. Qualora si verifichi una delle ipotesi di cui al comma 1 lettere a), b), c), d) dell'articolo 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportare al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal Capitolato Generale e se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R.

207/2010.

Qualora la variante derivi da atti o omissioni progettuali imputabili all'appaltatore stesso, sempre che la stessa non ecceda il limite di cui all'articolo 132, lett. e) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per il mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante. Il Comune in tali casi procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni, nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal Capitolato speciale allegato al progetto definitivo.

3. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati con le modalità di cui all'articolo 153 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e iniziati entro 45 giorni dalla data di comunicazione di approvazione del progetto esecutivo.

Il Comune ha costituito, ai sensi dell'articolo 147 del D.P.R. n. 207/2010 l'Ufficio di Direzione lavori, preposto alla direzione e al controllo tecnico contabile ed amministrativo dei lavori secondo le norme del presente contratto e da esso richiamate. In particolare tale Ufficio dovrà garantire, attraverso specifiche figure professionali tra le quali l'Ispettore di cantiere, una assidua presenza nell'ambito del cantiere al fine di verificare il rispetto da parte del Direttore di Cantiere delle norme di conduzione e gestione tecnica dell'appalto soprattutto con riferimento al rispetto delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e/o di quelle espressamente impartite dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecu-

zione. Inoltre il Direttore dei lavori potrà avvalersi discrezionalmente, per accertamenti, senza obbligo di preavviso nei confronti dell'appaltatore, di personale della Polizia Municipale, munito di titoli professionali adeguati, il quale opererà col supporto tecnico del Coordinatore della Sicurezza in fase operativa. L'esito dell'accertamento verrà riferito al Direttore dei Lavori. In particolare, oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere, il Direttore dei Lavori, anche attraverso il supporto del suddetto personale, verificherà la presenza in cantiere del personale autorizzato il cui elenco dovrà essere comunicato dall'Impresa all'atto della consegna dei lavori ed ogni qualvolta vi siano delle modificazioni. In particolare l'elenco dovrà essere correlato dei rispettivi nulla osta o contratti di assunzione.

A tal fine l'Impresa appaltatrice e le eventuali imprese subappaltatrici dovranno fornire ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento che dovrà essere sempre tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel cantiere medesimo. Detto cartellino dovrà indicare le generalità del dipendente, nome, cognome, fotografia ed impresa di appartenenza e relativo contratto applicato.

In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al Direttore dei Lavori, lo stesso dovrà procedere immediatamente alla relativa segnalazione all'INPS, all'INAIL ed alla CASSA EDILE locale, al fine di verificare la regolarità in relazione al rispetto delle norme del contratto di lavoro.

2. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni ---- (diconsi-----), a fronte del ribasso del --,--% offerto in sede di gara sui giorni **720** previsti, naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 del Regolamento Generale ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art 45, comma 10, del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

I presupposti per i quali il responsabile del procedimento può concedere proroghe su domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari **all'uno per mille** dell'importo contrattuale.

2. La penale prevista per il ritardo nell'ultimazione lavori, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nel cronoprogramma.

3. La misura complessiva della penale non può superare il 10 %, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

4. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione a queste.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impedi-

scono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione, trovano all'uopo applicazione gli articoli 158 e 159 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. In particolare l'Impresa deve garantire, anche attraverso un suo rappresentante, ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 145/2000, per tutta la durata dei lavori, la presenza sul luogo di esecuzione degli stessi.

Detto rappresentante può coincidere con il Direttore di cantiere nominato ai sensi dell'articolo 6 del citato D.M. 145/2000, individuato ai sensi del successivo punto 3 del presente articolo. Egli dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l'appaltatore per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro. L'Amministrazione Comunale, con la massima tempestività ed i mezzi più celeri, farà pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche nei confronti dell'Impresa presso la sua sede.

2. L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. La direzione del cantiere ai sensi dell'articolo 6 Decreto del Ministero dei LL.PP. 19.4.2000 n. 145 è assunta dal nato a Ilin qualità di, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale

in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

(In caso di R.T.I. O CONSORZI inserire capoverso seguente):

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente al Comune eventuali modifiche del nominativo del soggetto incaricato.

4. L'Impresa, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplinazione, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. L'Impresa deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

6. Sono altresì a carico dell'Impresa gli oneri di cui all'articolo 25 del presente contratto.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da

	valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso	
	un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rile-	
	vanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato appli-	
	cando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavora-	
	zione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.	
	3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se	
	l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i bro-	
	gliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali de-	
	vono firmare i libretti o brogliacci suddetti.	
	4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si	
	procede secondo le relative speciali disposizioni.	
	5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con	
	la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltan-	
	te e non oggetto dell'offerta in sede di gara.	
	Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.	
	1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, pri-	
	mo comma, del Codice Civile.	
	2. Qualora, per cause non imputabili all'Impresa, la durata dei lavori si pro-	
	tragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo	
	chiuso di cui all'articolo 133, comma 3 , del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.	
	Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.	
	1. <i>In vigore della Legge 9 agosto 2013 n° 98 è riconosciuta all'appaltatore</i>	
	<i>un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità caldate</i>	
	<i>nella legge medesima.</i>	
	2. Il pagamento all'Impresa della prima rata di acconto del corrispettivo, relati-	

vo alla redazione del progetto esecutivo, è effettuato entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, così come stabilito all'articolo 169, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010; i successivi pagamenti in acconto, relativi alla esecuzione dei lavori, verranno effettuati ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiunga l'importo di **€ 400.000,00 (quattrocentomila)**, con le modalità di cui all'articolo 194 del D.P.R. n. 207/2010, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, del D.P.R. n. 207/2010.

La persona autorizzata dall'appaltatore, qualora non coincidesse con lo stesso, a sottoscrivere i documenti contabili é

I pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune entro i termini di cui all'articolo 143 del D.P.R. n. 207/2010:

- 45 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per l'emissione del certificato di pagamento;

- 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento per l'ordine di pagamento.

3. Ai sensi dell'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., nonché dell'articolo 16bis della Legge 28 gennaio 2009 n. 2 per ogni pagamento in acconto si procederà nei confronti dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo al cantiere interessato dai lavori; l'appaltatore dovrà produrre copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. L'irregolarità, del suddetto D.U.R.C. sono causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento degli acconti e del saldo di cui all'articolo 143 del D.P.R. n. 207/2010.

4. In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate e conformi a quanto stabilito nella Legge n. 136/2010 e s.m.i., da parte dell'affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo da quanto stabilito al primo capoverso del presente comma 2.

6. Al termine dei lavori, sempre previo accertamento della regolarità contributiva con le modalità di cui sopra, si darà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto.

Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo, previa garanzia fidejussoria ex articolo 141, comma 9, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nonché articolo 124 del D.P.R. n. 207/2010.

7. Il pagamento della rata di saldo, che non può essere inferiore al 5% dell'importo di contratto, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile ed è corrisposto previo accertamento della regolarità contributiva effettuato con le modalità più volte citate.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila EURO, la Stazione Appaltante prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, anche per via telematica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso "Equitalia S.p.A.". Nel caso Equitalia Servizi S.p.A. comunicata la presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila EURO, l'Amministrazione non procederà al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato per il lasso temporale previsto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008. Decorso il termine di cui al comma 4 dell'art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del citato d.P.R. n. 602 del 1973,

l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3 dell'art.3 del D.M.E. e F.

n. 40 del 18 gennaio 2008, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

8. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.U.P. dell'intervento é ----- e il C.I.G. attribuito alla gara é -----, -----.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca "....." - Agenzia n. - di - Codice IBAN non dedicato/dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono nato a il Codice Fiscale

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'Impresa medesima si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabili-

tà dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e

s.m.i..

L'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. regola la cessione di crediti già maturati.

In particolare la stessa dovrà essere notificata alla Civica Amministrazione e, in assenza di

motivato rifiuto, diverrà opponibile a quest'ultima decorsi quarantacinque giorni. In ogni

caso la Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al

cedente in base al presente contratto.

Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relati-

vi agli acconti ed alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'ap-

palto come richiamati nel presente contratto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali

ed eventualmente quelli moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui

all'articolo 144 del D.P.R. n. 207/2010.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per

le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga

il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'ar-

ticolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante

e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di ricorrere al giudice ordinario per la risoluzione del

contratto.

Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni tecniche

prestabilite ed in conformità al presente contratto avviene con l'emissione del certificato

di collaudo, che ha carattere provvisorio, entro sei mesi dall'ultimazione lavori.

2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione

e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi

per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo - trascorsi due anni dalla sua emissione - assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 14. Risoluzione del contratto.

1. Ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. le transazioni di cui al presente contratto, pena la risoluzione del medesimo, devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Posta Italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

2. Il Responsabile del Procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto, con le modalità e nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 135 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ossia qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, oppure sia

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

3. Inoltre il Comune procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 136 del D.Lgs 163/2006 nei seguenti casi, tutti riconducibili a grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo:

a) qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione;

b) nel caso di ritardo nella consegna del progetto, pregiudizievole, del rispetto dei termini di ultimazione dei lavori stessi;

c) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori, pregiudizievole, del rispetto dei termini di esecuzione di singole fasi delle lavorazioni;

e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

f) inadempienza, accertata dagli organi preposti, alle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro nonché in materia di versamenti contributivi a favore degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, inclusa, ove necessaria, la CASSA EDILE locale;

g) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;

h) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;

l) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi

dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

m) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione ;

n) mancato invio delle fatture quietanzate dal subappaltatore giustificato dal mancato pagamento nei confronti dello stesso delle prestazioni derivanti dal contratto di subappalto;

o) gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nei piani di sicurezza da parte dell'Impresa appaltatrice nonché delle eventuali imprese subappaltatrici, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi operai ed alla omessa segnalazione al riguardo da parte del direttore di cantiere al direttore dei lavori o al coordinatore della sicurezza in fase operativa;

p) inadempienze agli obblighi contrattuali verso la società Assicuratrice derivanti dalle condizioni contenute nelle polizze contro i rischi da esecuzione e/o dalla polizza decennale postuma, che abbiano causato l'inefficacia delle stesse verso l'assicurato e quindi impedito il risarcimento dei danni subiti dal Comune, diversamente coperti dalle suddette polizze;

o) revoca dell'attestazione di qualificazione con provvedimento dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici, dovuta alla produzione di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

4. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nonché

dell'indennizzo calcolato ai sensi del 2° comma del medesimo articolo.

Articolo 14 bis. Clausola risolutiva espressa.

Ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. le transazioni di cui al presente contratto, pena l'immediata risoluzione del medesimo, devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Articolo 15. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e qualora le stesse siano di importo pari o superiore al dieci per cento di quello contrattuale ai sensi e agli effetti dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria Competente – Foro esclusivo di Cagliari.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Essa si impegna a trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la CASSA EDILE locale, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.

2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e dall'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010.

3. L'impresa _____ è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore.

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il corretto adempimen-

to da parte dello stesso delle obbligazioni di cui sopra.

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, la Stazione Appaltante effettua trattative su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Impresa, prima dell'inizio dei lavori depositerà presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, che si rendano necessarie in conseguenza della redazione del progetto esecutivo, con l'intesa che dette integrazioni non giustificheranno modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).

2. Il piano di sicurezza nel suo complesso forma parte integrante del presente contratto d'appalto, mentre le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza saranno espressamente recepiti con apposito atto aggiuntivo.

3. L'Impresa dovrà fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. L'Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del Coordinatore della sicurezza in fa-

se operativa, e l'Impresa, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163

Articolo 18. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione del Comune di Selargius e nel rispetto dell'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, i lavori che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. In particolare si dà atto che l'Impresa ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti attività:

.....

Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori possibilmente senza interruzioni o sospensione degli stessi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti dall'articolo 118 comma 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, l'Impresa si obbliga, all'atto della presentazione dell'istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione:

a) copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l'altro, che il prezzo praticato dall'Impresa esecutrice di tali lavori non superi il limite indicato dall'articolo 118 comma 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto d'appalto comprensivo

del costo per gli oneri della sicurezza espressamente evidenziati, rispetto ai quali il subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso.

b) Attestazione S.O.A. riferita all'Impresa subappaltatrice, ovvero, per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 Euro, comprova dei requisiti di cui all'articolo 90 del D.P.R. 207/2010;

c) autocertificazione resa ai sensi di legge attestante il possesso di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, comprensivo del nulla osta antimafia; Dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto decorrono trenta giorni, oppure quindici, nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto d'appalto oppure inferiori a 100.000 Euro, perché la stazione appaltante autorizzi o meno il subappalto. Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi; tra i giustificati motivi potrebbe essere compresa l'incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto.

I lavori oggetto di subappalto non potranno avere inizio prima dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, ovvero della scadenza del termine previsto al riguardo dall'articolo 118 comma 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 senza che l'Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o abbia contestato la regolarità. Qualora l'istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, il Comune non procederà al rilascio dell'autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale all'Impresa appaltatrice, convenendo altresì le parti, che in tale circostanza eventuali conseguenti sospensioni dei lavori saranno attribuite a negligenza dell'Impresa appaltatrice medesima e pertanto non potranno giustificare proroghe al termine finale di esecuzione dei lavori, giustificando invece l'applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.

3. E' fatto obbligo all'Impresa di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto la Civica Amministrazione procederà alla formale contestazione dell'addebito all'appaltatore, assegnandogli un termine di 15 giorni entro il quale dovrà trasmettere all'Ufficio del R.U.P. le fatture quietanzate dal subappaltatore. In caso di ulteriore inadempimento il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006 e, conseguentemente, all'escussione della garanzia prestata dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 113 comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti.

(in alternativa ai precedenti commi 2 e 3, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Non è ammesso il subappalto.

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di (iv) per l'importo di Euro(.....) pari al (v) per cento dell'importo del presente contratto avente validità fino al ridotto nella misura del 50% ai sensi dell'art. 40, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

(NB in caso di fidejussione bancaria inserire: autenticata nelle firme dal Notaio di in data con il numero di Repertorio.)

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. Detta garanzia, preve eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo salvo quanto previsto dall'art. 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

Articolo 20. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'Impresa assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 125 del DPR 207/2010 l'Impresa si impegna a stipulare polizza assicurativa che tenga indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari a € **5.197.483,75**, che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di € **5.000.000,00**.

Detta polizza sarà emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123.

Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all'articolo 2 lettere c) , e) , articolo 10 lettere a) e c) del suddetto schema contrattuale la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l'appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.

In caso di mancato risarcimento del danno subito dal Comune, a seguito di azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del con-

tratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente negligente dell'appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 38 e 136 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del Comune di Selargius, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto ancora vigente;
- il capitolato prestazionale;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- l'aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- il cronoprogramma presentato in sede di gara dall'Impresa;
- le polizza di garanzia.

Articolo 22. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e il D.M. n. 145/2000 per quanto ancora vigente.

Articolo 23 Elezione del domicilio

Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del D.M. 145/2000 l'Impresa elegge domicilio in Selargius presso gli uffici comunali.

- altro

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) (pro-quota) comprese quelle occorse per la licitazione privata semplificata / gara ad asta pubblica del giorno in prima seduta e del giorno in seconda seduta sono a carico dell'Impresa che, come sopra costituita, vi si obbliga.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

5. Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e le Parti, avendone presa visione, col mio consenso, mi dispensano di darne lettura.

Richiesto io, Segretario Generale del Comune ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina mediante inchiostro nero indelebile, ed in parte a mano da persona di mia fiducia, su fogli e parte del Resi bollati, del quale è stata data lettura alle Parti contraenti che lo approvano e meco lo firmano a termini di legge.

L'APPALTATORE

IL DIRETTORE D'AREA

IL SEGRETARIO GENERALE